



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G. Piola"
Via M. d'Azeglio 41 – 20833 Giussano
Tel: 0362/850674 Fax: 0362/850614
e-mail uffici: miic83500a@istruzione.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 1 Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio è l'organo di partecipazione al governo della Scuola e, fatte salve le competenze specifiche attribuite al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti, ai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, ha potere deliberante circa l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività educative e didattiche dell'Istituto nelle materie di sua competenza, riportate nell'art.9 titolo I del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297.

ART. 2 Nomina dei componenti il Consiglio

I componenti del Consiglio vengono nominati con decreto del Dirigente Scolastico su delega del Provveditore agli Studi (C.P. 647/82)

ART. 3 Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti tra i rappresentanti dei genitori, a maggioranza assoluta alla prima votazione, a maggioranza relativa dei votanti in una eventuale seconda votazione

ART. 4 Attribuzioni del Consiglio

Al Consiglio spettano le seguenti disposizioni::

1. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto
3. ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni
 - adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
 - criteri generali per la programmazione educativa;
 - criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
 - forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
4. indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento
6. esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici
7. delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
8. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

ART. 5 Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutti i compiti necessari a garantire una corretta partecipazione per una gestione democratica della scuola nel rispetto della disposizioni vigenti.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio stabilisce ufficialmente i rapporti con i Presidenti di altri Consigli ai fini indicati nell'art. 6 del D.P.R. 31.05.74 n. 416.

ART. 6 Prerogative del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio escluse le aule durante l'orario di lezione; di disporre dell'aula consiliare; di avere dagli Uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alla materia di competenza del Consiglio e di avere in copia tutta la relativa documentazione.

ART. 7 Attribuzioni del Vice Presidente del Consiglio

Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In assenza del Presidente e del Vice Presidente spetta al consigliere più anziano di età presiedere il Consiglio.

ART. 8 Funzioni del Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario del Consiglio, vengono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai processi verbali.

ART. 9 Diritti dei membri del Consiglio

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli Uffici della segreteria della scuola per avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro mandato e di avere in visione o in copia tutti gli atti di competenza del Consiglio

Hanno inoltre a disposizione l'aula consiliare e i servizi di segreteria di circolo, per le loro riunioni e per l'espletamento dei loro compiti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto di chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione o sullo stato di esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate dal Consiglio

ART. 10 Convocazione del Consiglio

Il Consiglio viene convocato come segue:

in base ad un calendario eventualmente predisposto dal Consiglio stesso e mediamente una volta al mese;

su richiesta del Presidente;

su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;

su richiesta della maggioranza semplice dell'assemblea di una componente della scuola;

su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o di tre membri della Giunta stessa.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dalla Giunta e dai singoli consiglieri e l'eventuale documentazione indispensabile allo svolgimento dei lavori. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o ritardare la convocazione al fine di unificare più richieste.

La convocazione comunque non può essere anticipata o posticipata di oltre 10 giorni.

ART. 11 Modalità di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura degli Uffici di Segreteria dell'Istituto almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. Copia della convocazione viene affissa all'albo di ogni plesso scolastico. In caso di necessità, il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria anche mediante fonogramma derogando dai termini sopraindicati.

ART. 12 Modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio

Le sedute hanno inizio con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente e dell'ordine del giorno. Il Presidente, un componente da lui delegato o il Presidente della Giunta Esecutiva relaziona sull'argomento da discutere, poi si passa alla discussione ed eventualmente alle altre proposte sull'argomento e quindi alla votazione. Per discutere e votare su un argomento che non sia inserito all'o. d. g. è necessaria una votazione per aggiornare l'ordine del giorno stesso.

ART. 13 Validità delle sedute del Consiglio e delle sue deliberazioni

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno componenti in carica.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14 Partecipazione di persone esterne alle sedute del Consiglio

Possono essere invitate ai lavori del Consiglio a titolo consuntivo e con diritto di parola i Rappresentanti dell'Amministrazione locale, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, esperti in materia di competenza del Consiglio

Il pubblico ha diritto di parola per un breve tempo prima che il Consiglio entri nel merito della discussione dei punti all'o.d.g.

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone .

ART. 15 Processo verbale e pubblicità degli atti

Di ogni seduta, a cura del segretario, viene redatto il processo verbale che deve contenere l'oggetto della discussione, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito delle eventuali votazioni.

Il processo verbale e le successive deliberazioni firmate dal Presidente e dal Segretario, devono essere depositate in segreteria entro otto giorni non festivi dalla seduta.

Le delibere vengono pubblicate sull'apposito albo di ogni plesso scolastico a cura della segreteria della scuola entro due giorni dal ricevimento.

Il processo verbale verrà pubblicato entro due giorni dalla sua approvazione. Non sono pubblicati gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta da parte dell'interessato.

ART. 16 Elezioni della Giunta Esecutiva

La Giunta è composta da due genitori, un docente, un non docente ed è eletta con l'espressione di una sola preferenza per ogni componente da rappresentare.

Il Direttore Amministrativo è membro di diritto della Giunta e svolge le funzioni di Segretario della stessa.

ART. 17 Attribuzioni della Giunta Esecutiva

Essa svolge la propria attività secondo le proprie competenze nell'ambito delle proposte e deliberazioni del Consiglio stesso.

Non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza. Non è consentito delegare alla Giunta il potere deliberante del Consiglio

La Giunta esprime il proprio parere al Presidente del Consiglio circa gli argomenti all'o.d.g. del Consiglio ogni qualvolta ne venga richiesto dal Presidente dal Consiglio stesso.

La Giunta predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

ART. 18 Presidente della Giunta Esecutiva

Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico; in caso di assenza o di impedimento di esso le funzioni di Presidente verranno svolte dal docente da lui delegato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31.05.74 n. 416.

ART. 19 Prerogative dei membri della Giunta Esecutiva

Ciascun membro della Giunta ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di servizio, e di avere in visione, oppure in copia, gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.

I componenti della Giunta hanno inoltre il diritto di avere dagli Uffici di segreteria della scuola tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del loro mandato.

ART. 20 Convocazione della Giunta Esecutiva

La Giunta viene convocata mediamente una volta al mese dal suo Presidente su preciso ordine del giorno, e viene convocata entro cinque giorni, ogni volta ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio, un membro della Giunta stessa o un terzo dei membri del Consiglio.

La convocazione deve essere diramata per iscritto ai componenti della Giunta almeno cinque giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in carica. In caso di estrema necessità la Giunta può essere convocata telefonicamente

ART. 21 Consultazione degli altri organi di gestione della scuola

Il Consiglio di Istituto, prima di deliberare su questioni di rilevante importanza, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare altri organi di gestione della scuola, assemblee di genitori o assemblee congiunte delle varie componenti della scuola.

ART. 22 Commissioni di lavoro del Consiglio

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può nominare commissioni di studio o di lavoro in ordine ai problemi che intende affrontare, anche su indicazione degli altri Organi Collegiali.

In tali commissioni possono essere cooptati elementi anche non eletti.

Nel periodo di attività di tali commissioni i loro componenti potranno essere invitati ai lavori del Consiglio con diritto di parola sull'argomento per cui è stata istituita la commissione stessa.

Le commissioni vengono insediate dal Presidente, vice Presidente o da un altro membro del Consiglio appositamente delegato. Le commissioni eleggeranno nel loro seno il Presidente ed il Segretario.

ART. 23 Sede delle riunioni del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni

Il Consiglio e le sue articolazioni si riuniscono nella sede dell'Istituto in orari compatibili con le necessità di lavoro dei suoi membri,

ART. 24 Approvazione e pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento approvato dal Consiglio, verrà affisso all'albo della scuola di ogni plesso. Eventuali modifiche potranno essere introdotte dal Consiglio in caso di necessità.